



## Il Riordino del 2001

Anche cinque anni fa fummo soli a sostenere l'art.9 della legge 78/2000

Il 28 febbraio del 2001 è stato approvato il D.L.vo n.53 (Legge delegata) - Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 marzo, n. 63 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

Una delega che il Sap aveva conquistato con i "suoi" progetti di legge degli On.li Cicu, Bastianoni, Del Bono, Scrivani, Frattini, Pivetti. La delega allora fu approvata poiché non si frammischiarono, solo per protestare e distruggere, il Siulp e gli altri Sindacati.

L'art.9 della legge 78/2000 fu approvato con il determinante apporto dell'On.le Franco Frattini e con il consenso del Sen. Brutti, Sottosegretario all'Interno.

Una storia che, come si vede, continua a ripetersi.

È risaputo, tuttavia, che la scelta originaria di pervenire ad un riordino dei ruoli non direttivi fu operata dal Parlamento, in parte devianando dalle rivendicazioni del SAP. Specie per il Ruolo dei Sovrintendenti. Infatti, alcuni frequentatori del 17° Corso, organizzarono una manifestazione contro il Riordino, ottenendo come risultato l'approvazione della legge 53/2001.

Il consuntivo ottenuto dal SAP, purtroppo, non riuscì a soddisfare le aspettative del personale interessato, sicché negli anni seguenti, a partire dal Contratto 2002-2003 fu avanzata la medesima richiesta di Riordinamento.

Va comunque riconosciuto che il provvedimento emanato nel 2001 costituì un significativo passo avanti nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nella piattaforma rivendicativa fissata dal Congresso Nazionale di Chianciano Terme.

Questi i punti più significativi del riordino del 2001.

### ASSISTENTI CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

- per il personale già in servizio all'entrata in vigore del riordino, è stato attribuito uno scatto aggiuntivo al raggiungimento di 4 anni

di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che nel triennio precedente avesse riportato un giudizio non inferiore a "buono" e che nel biennio precedente non avesse riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

- a regime, è stato attribuito uno scatto aggiuntivo al raggiungimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che nel triennio precedente avesse riportato un giudizio non inferiore a "buono" e che nel biennio precedente non avesse riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
- è stata prevista la possibilità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti, dal 2000 al 2004, nel limite del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante concorso interno per soli titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale;
- il rimanente 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno rimane destinato al personale del ruolo degli Agenti e degli Assistenti, che abbiano compiuto 4 anni di effettivo servizio, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e frequenza di un successivo corso di formazione professionale;
- nel rimanente 30% riservate al concorso per titoli ed esami previsto per il personale appartenente al ruolo degli Agenti e degli Assistenti che abbiano compiuto 4 anni di effettivo servizio.

### VICE SOVRINTENDENTI E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

- è stato attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico maturato nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore per tutti coloro che, a far data dall'entrata in vigore del riordino, abbiano già maturato o maturino tre anni e mesi sei di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
- l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente, inoltre, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto (anziché per merito comparativo come attualmente previsto) al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

### SOVRINTENDENTI CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

- in fase di prima applicazione, per il personale già in servizio alla data di decorrenza del riordino, è stato attribuito uno scatto aggiuntivo al raggiungimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica a condizione che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono" e che, nel biennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
- per il rimanente personale in servizio al momento dell'entrata in vigore del riordino, l'attribuzione dello scatto di cui sopra avverrà dalla data in cui avrà maturato 4 anni di effettivo servizio nella qualifica;

- a regime, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avverrà al raggiungimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica a condizione che detto personale, nel triennio precedente, abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono" e che, nel biennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
- in caso di accesso ai ruoli superiori, il predetto scatto aggiuntivo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.

### VICE ISPETTORI:

#### EMOLUMENTO PENSIONABILE:

- è stata prevista l'attribuzione di un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore per tutti coloro che, a far data dall'entrata in vigore del riordino, abbiano già maturato o maturino un anno di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

### ACCESSO ALLA QUALIFICA

#### INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI:

- a regime, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori si consegue:
  - nel limite del 50% dei posti disponibili, mediante pubblico concorso esterno, con la riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti in possesso di diploma;
  - nel limite del restante 50% dei posti, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami riservato al personale della Polizia di Stato con almeno 7 anni di effettivo servizio. Il 30% dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio;
  - per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori, si consegue:
    - nel limite del 35% dei posti disponibili, mediante pubblico concorso esterno;
    - nel restante limite del 65%, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono, nelle seguenti aliquote:
      - 35% (del suddetto 65%), riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del riordino del 1995 (vedi frequentatori del 15° - 16°, 17°, 18° corso);
      - 15% (del suddetto 65%) riservato agli altri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti, anche se privi del diploma;
      - 15% (del predetto 65%) riservato a tutto il personale che espleta funzioni di polizia, in possesso di un'anzianità non inferiore a 7 anni di servizio e del diploma.

### ISPETTORI:

- è stato attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore a tutti coloro che, a far data dall'entrata in vigore del riordino abbiano già maturato o maturino tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, a condizione che, nel biennio precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
- è previsto, inoltre, l'avanzamento alla qualifica di ispettore capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto (anziché per merito comparativo come precedentemente previsto) al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

### ISPETTORI CAPO E PERITI TECNICI CAPO DEL RUOLO AD ESAURIMENTO:

- è stato soppresso il ruolo ad esaurimento con contestuale inquadramento nella qualifica di Ispettore Capo o Perito Tecnico Capo del ruolo ordinario e con collocazione in ruolo secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici appartenenti al ruolo ordinario, conservando l'anzianità maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio per l'avanzamento alla qualifica di ispettore superiore s.u.p.s.

### ISPETTORI CAPO E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

- in caso di mancata promozione alla qualifica di Ispettore Superiore o Perito Tecnico Superiore s.u.p.s., agli Ispettori Capo ed ai Periti Tecnici Capo, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, viene attribuito il trattamento economico della predetta qualifica, al raggiungimento di 10 anni di permanenza nel ruolo degli ispettori, esclusi i ritardi nella progressione di carriera derivanti da una delle cause di esclusione dagli scrutini.



### ISPETTORI SUPERIORI SOSTITUITI UFFICIALI DI P.S. E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI:

- nei confronti degli ispettori superiori s.u.p.s., già in servizio alla data di entrata in vigore del riordino, si prevede che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'adeguamento dell'emolumento pensionabile, già stabilito con il rinnovo contrattuale del 1999 nella misura annua lorda di 660.000 non cumulabili, sia elevato in misura pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore (in pratica si tratta dell'8° livello retributivo);
- è stato attribuito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del riordino, uno scatto aggiuntivo del 2,50%;
- è stata attribuita la denominazione di "sostituto commissario" ed un secondo scatto aggiuntivo del 2,50%, agli ispettori superiori s.u.p.s. inquadriati tali ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a) del D.P.R. 12.05.1995, n.197.
- Tra il personale inquadrato in data 1° settembre 1995, così come esplicitamente interpretato dal Dipartimento della P.S. (in ciò sollecitato per espresso quesito formulato dal SAP), va ricompreso quello interessato alla prima selezione di cui all'art.14, comma 1, lettera b) e comma 4 del richiamato D.P.R. 197/1995 (tuttora in vigore e mai abrogato);
- per gli ispettori capo che acquisiscono la qualifica di ispettore superiore ufficiale di P.S. entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del secondo scatto aggiuntivo è stato fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni;
- a regime, agli ispettori superiori s.u.p.s., il primo scatto aggiuntivo è attribuito al compimento di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica, mentre la denominazione "sostituto commissario" ed il secondo scatto aggiuntivo vengono attribuiti dopo ulteriori 8 anni di effettivo servizio, previa partecipazione ad una specifica selezione per titoli, dalla quale sono esclusi tutti coloro che, nel triennio precedente, abbiano riportato un giudizio inferiore a "ottimo" e che, nel biennio precedente, abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamo scritto.

### ADEGUAMENTO ECONOMICO PER I VICE COMMISSARI, COMMISSARI E QUALIFICHE EQUIPARATE DEI RUOLI TECNICI, PROVENIENTI DAL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI PERITI TECNICI:

- il personale inquadrato nelle predette qualifiche, se proveniente dal ruolo degli Ispettori e con un'anzianità maturata 20 anni di servizio comunque prestato, ha diritto all'attribuzione di un emolumento pari alla differenza tra il livello retributivo in godimento ed il livello retributivo superiore.

### RUOLI TECNICI - ADEGUAMENTI AL RUOLO ORDINARIO:

- al fine di eliminare alcune disparità di trattamento venutesi a creare tra il personale appartenente ai ruoli tecnici rispetto a quello

appartenente al ruolo ordinario, vengono introdotte le seguenti modifiche:

- estensione ai Periti Capo della disciplina transitoria di 4 selezioni di 40 posti per ciascun anno, a partire dalla data di entrata in vigore del precedente riordino del 1995, per la promozione alla qualifica apicale di Perito Superiore s.u.p.s.;
- introduzione di una disciplina transitoria per il primo concorso interno per vice revisore e vice perito, in base alla quale, i vincitori del concorso conseguiranno la nomina con decorrenza giuridica dal 1° gennaio successivo alla data in cui hanno maturato l'anzianità minima per la partecipazione ai concorsi e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione della durata di 12 mesi;
- estensione al personale dei ruoli tecnici della previsione di trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, in caso di fisica inidoneità al servizio.

### IL TESTO DELLA DELEGA DELLA RIFORMA DEL 2001

"L. 31 marzo 2000, n. 78

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

#### Art.9.

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, 28 novembre 1997, n. 464 e D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 e D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. "